

Circolare mensile SLT

LUGLIO 2024: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

Sommario

1. AUTOTRASPORTATORI - CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI GASOLIO IMPIEGATO IN VEICOLI DI CATEGORIA EURO 5 O SUPERIORE - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24	1
1.1 Codice tributo	1
1.2 Modalità di compilazione del modello F24	2
1.3 Presentazione del modello F24	2
2. CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA QUALIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NELLE ATTIVITA' DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE - LINEE GUIDA	2
2.1 Contenuto	2
2.2 Aggiornamento	2
3. RITARDI NEI PAGAMENTI - INDIVIDUAZIONE DEI TASSI "LEGALI" DI MORA APPLICABILI AL SECONDO SEMESTRE 2024	2

1. AUTOTRASPORTATORI- CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI GASOLIO IMPIEGATO IN VEICOLI DI CATEGORIA EURO 5 O SUPERIORE- UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24

Con la ris. 24.7.2024 n. 41, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di utilizzo in compensazione, nel modello F24, del credito d'imposta spettante alle imprese di autotrasporto merci per conto terzi per l'acquisto di gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore, con massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, in relazione alla spesa sostenuta nel mese di luglio 2022, disciplinato dall'art. 1 co. 296 della L. 30.12.2023 n. 213 e dal DM 31.5.2024 n. 263.

Ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare dell'agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

1.1 Codice tributo

Per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d'imposta per l'acquisto del gasolio in esame, è stato istituito il codice tributo "7060".

1.2 Modalità di compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello F24:

- il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”);
- nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

1.3 Presentazione del modello F24

Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

L’Agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pena lo scarto del modello F24.

2. CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA QUALIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NELLE ATTIVITA’ DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE- LINEE GUIDA

Con il DM 4.7.2024, il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha approvato le “Linee Guida” per la corretta qualificazione delle attività di:

- ricerca e sviluppo;
- innovazione tecnologica;
- design e ideazione estetica.

2.1 Contenuto

Le “Linee Guida” contengono indicazioni di carattere generale e trasversale in merito ai criteri che devono essere seguiti dai valutatori per il rilascio delle certificazioni attestanti la qualificazione degli investimenti ai fini della loro classificazione tra le attività ammissibili al credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013 e al credito d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione ai sensi dell’art. 1 co. 198 - 208 della L. 160/2019 (art. 23 co. 5 del DL 73/2022 e art. 3 co. 5 del DPCM 15.9.2023).

2.2 Aggiornamento

Le “Linee Guida” saranno:

- successivamente integrate per esaminare casi concreti e fattispecie particolari;
- oggetto di periodici aggiornamenti al fine di tenere conto di modifiche normative, interventi giurisprudenziali e orientamenti di prassi.

3. RITARDI NEI PAGAMENTI- INDIVIDUAZIONE DEI TASSI “LEGALI” DI MORA APPLICABILI AL SECONDO SEMESTRE 2024

La Banca Centrale Europea (BCE), con la decisione di politica monetaria del 6.6.2024, ha ridotto dal 4,5% al 4,25% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, a decorrere dal 12.6.2024.

Ai fini dell'individuazione dei tassi "legali" di mora di cui al DLgs. 9.10.2002 n. 231, la suddetta misura del 4,25% rileva per il secondo semestre 2024, come indicato nel comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla G.U. 29.7.2024 n. 176.

In relazione al periodo dall'1.7.2024 al 31.12.2024, i tassi "legali" degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi dei lavoratori autonomi, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, nonché tra lavoratori autonomi e imprese, risultano quindi stabiliti nella misura del:

- 16,25% (4,25% + 8% + 4%), per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari (artt. 2 e 4 del DLgs. 8.11.2021 n. 198);
- 12,25% (4,25% + 8%), per le altre transazioni commerciali.

Estensione a tutti i lavoratori autonomi

Per effetto dell'art. 2 della L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. "Jobs Act dei lavoratori autonomi"), in vigore dal 14.6.2017, la disciplina degli interessi "legali" di mora per ritardato pagamento è stata estesa a tutti i lavoratori autonomi, in relazione alle transazioni commerciali tra:

- lavoratori autonomi e imprese;
- lavoratori autonomi e Amministrazioni Pubbliche;
- lavoratori autonomi.

In precedenza, infatti, si faceva riferimento solo ai soggetti esercenti "una libera professione".

Deroghe contrattuali

Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello "legale":

- nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra lavoratori autonomi;
- purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

Tuttavia, occorre considerare che:

- nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è inderogabile;
- nei rapporti di "subfornitura", il tasso può essere stabilito solo in misura superiore.